

Condizioni generali di acquisto il Gruppo Interroll



1. Campo d'applicazione

- 1.1. Le condizioni generali d'acquisto di Interroll (di seguito anche: acquirente) si applicano all'acquisto di beni e servizi. Nel caso in cui le presenti condizioni generali d'acquisto non prevedano altrimenti, sono applicabili le disposizioni di legge così come previsto dalla clausola 19.1 delle presenti condizioni generali d'acquisto.
- 1.2. Le condizioni generali d'acquisto di Interroll valgono unicamente per le persone fisiche, per le persone giuridiche o per gli enti che nel contesto della propria attività professionale concludono un contratto con Interroll.
- 1.3. Le condizioni generali d'acquisto valgono unicamente per i contratti stipulati con i partner contrattuali di Interroll (di seguito: fornitori). Eventuali condizioni generali del fornitore che siano in contrasto, rispettivamente differenti dalle condizioni generali d'acquisto di Interroll, sono applicabili solo e unicamente a condizione di aver preventivamente ricevuto il consenso scritto di Interroll. Le condizioni generali d'acquisto restano valide anche nel caso in cui Interroll sia a conoscenza del fatto che altre condizioni generali di fornitura o servizio del fornitore siano in contrasto, rispettivamente differenti dalle condizioni generali d'acquisto di Interroll e accettate senza riserve.
- 1.4. Al momento della prima fornitura di beni o servizi basata sulle condizioni generali d'acquisto, il fornitore accetta le condizioni generali d'acquisto e riconosce espressamente di essere stato reso attento da Interroll in merito all'esistenza delle stesse e di averne preso visione e conoscenza. Le stesse sono consultabili sulla pagina web di Interroll al seguente link: <https://www.interroll.com/legal-notice-and-terms>.

2. Validità e contenuto del contratto

- 2.1. Sono considerati validi e legalmente vincolanti solamente gli ordini scritti firmati, rispettivamente previsti con il certificato elettronico di provenienza di Interroll. Il contenuto della conferma d'ordine è vincolante esclusivamente in relazione al contenuto del contratto.
- 2.2. Il fornitore deve confermare l'ordine di Interroll per iscritto entro due giorni lavorativi a partire dalla data dell'ordine. Entro 5 giorni lavorativi dalla data, Interroll è legalmente autorizzata ad annullare l'ordine. Sono esclusi i reclami da parte del fornitore a seguito di un annullamento eseguito in conformità con il presente punto delle condizioni generali d'acquisto.
- 2.3. Interroll ha il diritto, anche dopo la conclusione del contratto, di richiedere e ottenere modifiche dei beni o servizi che il fornitore deve fornire.
- 2.4. Il fornitore può delegare la fornitura a dei subfornitori e fornire informazione a questi ultimi solo se ha precedentemente concluso un accordo di riservatezza con lo stesso subfornitore. In caso contrario, le informazioni o i subappalti possono essere subappaltati solo previo consenso scritto di Interroll.

3. Consegna, Servizio, Ritardo, Penali contrattuali, INCOTERMS

- 3.1. Salvo diversa pattuizione per iscritto, gli oggetti da consegnare saranno consegnati in conformità a INCOTERM DDP (Delivered Duty Paid). Tale modalità di

consegna include anche l'imballaggio. I termini concordati per la fornitura di beni o servizi sono fissi e contrattualmente vincolanti. Resta inteso che il rispetto del contratto di acquisto per le forniture, o del contratto di servizio per i servizi resi, così come dei contratti di lavoro per i lavori da eseguire si riferisce alla fornitura, rispettivamente all'esecuzione nel luogo di consegna o di esecuzione concordato.

- 3.2. Il fornitore è obbligato ad adottare tutte le misure necessarie e ragionevoli per garantire che la merce venga consegnata al cliente in conformità al contratto. Se il fornitore viene a conoscenza di circostanze o eventi specifici che potrebbero portare al mancato rispetto di un termine di consegna o della quantità di merce ordinata, il fornitore deve adottare tutte le misure correttive necessarie, così come informare immediatamente l'acquirente. Ciò vale anche nel caso in cui il fornitore non sia responsabile dei ritardi nella consegna o nell'esecuzione.
 - 3.3. In caso di fornitura di prodotti prima della termine di consegna concordato, Interroll si riserva il diritto di restituire i prodotti al fornitore a spese di quest'ultimo. Se i prodotti consegnati in anticipo non vengono restituiti, essi vengono conservati in loco fino al termine di consegna effettivo a spese e a rischio del fornitore.
 - 3.4. Il fornitore è tenuto a risarcire il cliente di tutte le perdite e di tutti i danni (incluso il mancato guadagno), derivanti dall'inadempimento senza colpa propria ai sensi della clausola 7. Per quanto attiene il mancato guadagno il fornitore è tenuto al risarcimento solo se il termine di consegna è stato superato di oltre dieci (10) giorni oppure se il fornitore non ha rispettato un obbligo ai sensi del punto 3.2.
 - 3.5. Qualora il fornitore sia in arretrato con le forniture, Interroll è autorizzata, fino a quando non venga posto rimedio alla situazione di arretrato, a procurarsi i beni, rispettivamente i servizi in questione da terzi o da altri fornitori di Interroll a spese del fornitore in arretrato e quindi a ridurre di conseguenza il volume di fornitura del fornitore in arretrato senza possibilità di compensazione. In alternativa il fornitore in arretrato può essere incaricato da Interroll di ottenere le forniture mancanti da terzi alle stesse condizioni di prezzo concordate con lui concordate. Restano impregiudicati altri o ulteriori diritti contrattuali e/o legali.
 - 3.6. L'accettazione di una consegna tardiva di forniture o servizi non implica in alcun modo la rinuncia di Interroll a una richiesta di risarcimento danni, rispettivamente di pagamento delle penali contrattualmente pattuite.
- ### 4. Regole di spedizione, termini di consegna
- 4.1. L'imballaggio dei prodotti da spedire deve essere adeguato e rispettoso dell'ambiente, tramite utilizzo di contenitori e mezzi di trasporto appropriati e deve essere conforme ai requisiti di spedizione e di imballaggio di Interroll, nonché a tutte le norme di legge applicabili.
 - 4.2. Ogni consegna deve essere accompagnata da un bollettino di consegna. Il bollettino di consegna e tutti i documenti di spedizione devono indicare la data di spedizione, il riferimento di Interroll, l'articolo e l'eventuale numero di disegno per i prodotti spediti, nonché il volume di spedizione. In caso di mancato rispetto di questo requisito da parte del fornitore, Interroll non sarà responsabile di

Condizioni generali di acquisto il Gruppo Interroll



ritardi nel processo di spedizione. Eventuali costi causati dal mancato rispetto dei suddetti requisiti sono a carico del fornitore.

- 4.3. Il termine di consegna, rispettivamente la data di consegna indicata da Interroll nell'ordine è contrattualmente vincolante per il fornitore.
- 4.4. Per la spedizione, devono essere sempre rispettate le norme legali vigenti in materia di tariffe, trasporto e imballaggio del servizio postale, nonché le norme di trasporto ferroviario, stradale, marittimo o aereo. Particolare attenzione deve essere prestata alle eventuali norme doganali e sulle sostanze pericolose. Se non sono stati indicati da Interroll i requisiti specifici per la spedizione, deve essere scelto il mezzo di trasporto più conveniente.
- 4.5. Nel caso in cui siano coinvolti dei subfornitori, questi ultimi devono indicare il fornitore come committente in tutti gli scambi scritti e nei documenti di spedizione. Devono altresì essere indicati i dati dell'ordine di cui sopra.

5. Identificazione del prodotto

I prodotti spediti devono essere contrassegnati e identificati in conformità alle norme legali vigenti ed applicabili. Il fornitore trasmetterà a tempo debito, prima della spedizione dei prodotti da consegnare, tutte le informazioni sul prodotto necessarie nella sua ultima versione, in particolare i documenti relativi alla composizione e alla durata di conservazione, come ad esempio le schede di sicurezza, le istruzioni di lavorazione, le norme di marcatura e identificazione, le istruzioni di montaggio, le misure di protezione del lavoro e le specifiche, ecc.

6. Prezzo, pagamento

- 6.1. I prezzi contrattuali, salvo diversa pattuizione per iscritto, sono fissi e il venditore si assume i costi di invio all'acquirente. Essi comprendono tutti i costi di imballaggio e di trasporto per la spedizione sino al punto di ricezione o di spedizione indicato, nonché i dazi doganali e le formalità burocratiche, ecc.
- 6.2. L'imposta sul valore aggiunto attualmente in vigore non è inclusa nel prezzo. L'imposta sul valore aggiunto applicabile al momento della fatturazione deve essere indicata separatamente nella fattura. Gli aumenti di prezzo richiedono l'approvazione scritta di Interroll. La data dell'ordine deve essere indicata nella fattura. La fattura deve essere inviata separatamente dopo la spedizione all'indirizzo di fatturazione indicato nel modulo d'ordine.
- 6.3. Se non diversamente concordato, i pagamenti devono essere effettuati entro 14 giorni di calendario dalla consegna/servizio e dal ricevimento della fattura con un 3% di sconto, oppure in alternativa entro 60 giorni. I termini decorrono dal ricevimento della fattura o, nel caso in cui la merce venga ricevuta dopo la fattura, dall'accettazione della merce priva di difetti. In nessun caso i termini decorrono prima della data concordata per il ricevimento della merce.
- 6.4. Il termine di pagamento comincia a decorrere dopo la consegna integrale, rispettivamente dopo l'esecuzione dei servizi e la ricezione da parte di Interroll della fattura

corrispondente con l'indicazione del numero d'ordine di Interroll, nonché dell'imposta sulle vendite e del numero di partita IVA del fornitore.

- 6.5. In caso di ricezione anticipata di forniture o servizi, il termine di pagamento applicato è quello relativo al termine di consegna originariamente concordato. Il pagamento di una fattura non può essere considerato come rinuncia al diritto di reclamo per eventuali difetti e non rappresenta in alcun modo un riconoscimento dell'adempimento degli obblighi contrattuali.
- 6.6. In caso di fornitura incompleta o difettosa di beni o servizi, Interroll è autorizzata a trattenere il pagamento, integralmente o parzialmente, fino al corretto adempimento dell'impegno contrattuale da parte del fornitore. Il diritto di ritenzione e di compensazione da parte del fornitore con i crediti vantati da Interroll è applicabile solo se questi crediti sono riconosciuti da Interroll, a meno che la contropotesa non si basi su una violazione di obblighi contrattuali fondamentali (vedi clausola 17.1) da parte della stessa Interroll.
- 6.7. In caso di più rivendicazioni, il fornitore non si opporrà alla determinazione da parte di Interroll della rivendicazione da compensare.

7. Forza maggiore

- 7.1. Qualora una delle parti sia impossibilitata ad adempiere ai propri obblighi contrattuali per cause di forza maggiore, quali ad esempio guerra, sommosse, scioperi, lockdowns, interventi delle autorità, mancanza di corrente elettrica e di materie prime per un periodo superiore a due (2) settimane, l'obbligo contrattuale non è applicabile per il periodo in cui sussistono i suddetti impedimenti, a condizione che la parte interessata non si sia assunta alcun rischio in relazione all'approvvigionamento.
- 7.2. Nel caso in cui il rispetto di un singolo ordine sia ritenuto impossibile o irragionevole per una delle parti a causa degli impedimenti elencati nella clausola 7.1 di cui sopra, l'altra parte ha il diritto di recedere dal contratto a causa del parziale mancato rispetto del singolo ordine.

8. Riserva di proprietà

- 8.1. Qualora le condizioni generali di contratto del fornitore comprendano la consegna con riserva di proprietà, si conviene che questa può essere considerata una riserva di proprietà semplice. In questo caso il fornitore autorizza Interroll a trattare e a vendere nell'ambito propria normale attività commerciale.
- 8.2. Una riserva di proprietà estesa e/o prolungata non è riconosciuta da Interroll.

9. Verifica e responsabilità per difetti

- 9.1. Interroll è obbligata a controllare i prodotti forniti solamente per verificare che non ci siano danni di trasporto evidenti, per verificare identificazione / etichettatura e per verificare i difetti. Interroll non è obbligata ad effettuare ulteriori accertamenti e a segnalare altri difetti. In caso di difetti il fornitore è obbligato a compilare un rapporto 8D.

Condizioni generali di acquisto il Gruppo Interroll



- 9.2. Interroll ha diritto a contestare eventuali difetti in conformità con le vigenti norme legali. In ogni caso Interroll ha diritto, nel caso in cui vi siano uno o più difetti, di chiederne la riparazione al fornitore, o in alternativa di chiedere la fornitura di nuovi prodotti o servizi ai sensi del contratto di acquisto o di prestazione di servizi sottoscritto. Interroll si riserva espressamente il diritto di richiedere al fornitore il risarcimento di eventuali danni, in particolare al posto della prestazione contrattualmente pattuita.
- 9.3. Qualora Interroll dovesse incorrere in costi a causa di una violazione degli obblighi contrattuali da parte del fornitore dovuta a prodotti difettosi, in particolare costi di trasporto, spedizione, manodopera e/o materiali, nonché costi relativi alla verifica della merce in entrata che vadano al di là della normale portata di tali verifiche, i costi saranno integralmente rimborsati dal fornitore.
- 9.4. Nel caso in cui i beni difettosi vengano restituiti al fornitore, quest'ultimo si assume tutti i rischi e la responsabilità per il decadimento e il deterioramento di quanto fornito.
- 9.5. Il termine di prescrizione in caso di violazione degli obblighi contrattuali dovuta ad inadempimento degli stessi è di 36 mesi calcolati a partire dalla data di messa in servizio del macchinario in cui è stata integrata la merce fornita. Tale termine di prescrizione non può tuttavia superare i 48 mesi dalla data di consegna/trasferimento delle forniture in questione. Il termine di prescrizione in caso di evizione è di 10 anni dalla data del trasferimento del rischio.
- 9.6. Riservate le norme legali vigenti, il termine di prescrizione relativo ai crediti e alle violazioni contrattuali rimane sospeso durante il periodo che intercorre tra l'individuazione del difetto e la completa eliminazione di tale difetto.
- 9.7. Il fornitore deve consegnare a Interroll, il 1° gennaio di ogni anno, una sua dichiarazione a lungo termine relativa agli oggetti da consegnare, con l'indicazione del paese d'origine, dei codici dei pezzi, del numero doganale e del peso.
- 9.8. Se durante il periodo di garanzia si manifestano difetti materiali nella merce fornita, il fornitore può ripetere la prestazione entro 15 giorni, nella misura in cui ci si può aspettare che Interroll accetti tale soluzione. Interroll è inoltre autorizzata a determinare le modalità di ripetizione della prestazione. Il fornitore ha il diritto di rifiutare la modalità scelta da Interroll per la ripetizione della prestazione alle condizioni previste dal Codice Civile tedesco § 439 Abs. 2 (BGB).
- 9.9. Rimane impregiudicata ogni eventuale richiesta di risarcimento danni, rispettivamente indennizzo da parte di Interroll. Tutti i costi sostenuti per la ripetizione della prestazione, la sostituzione o la riparazione (manodopera/materiale/trasporto/richiamo richiesto, ecc.) sono a carico del fornitore.
- 9.10. Interroll è autorizzata - senza che il fornitore sia esonerato dai propri obblighi - ad eliminare autonomamente un difetto a spese del fornitore qualora vi sia un pericolo imminente oppure una particolare urgenza, così come nel caso in cui i difetti siano di lieve entità e i costi per la loro eliminazione non superino il 5% del prezzo netto di fornitura per gli oggetti da consegnare difettosi oppure ancora qualora sia imminente un danno sproporzionatamente elevato rispetto al prezzo di fornitura.
- In caso di evizione, il fornitore solleva inoltre Interroll da ogni responsabilità per eventuali pretese di terzi.
- 9.11. Nel caso in cui Interroll debba ritirare prodotti finiti e/o venduti a causa di un difetto dovuto alla merce consegnata dal fornitore, a offrire una riduzione di prezzo, così come in caso di qualsiasi altro reclamo che può essere fatto contro Interroll dovuto a difetti nella merce consegnata dal fornitore, rimane riservato il diritto di regresso di Interroll contro il fornitore. Non vi è alcun termine di scadenza in relazione alle eventuali contestazioni, rispettivamente rivendicazioni di Interroll a seguito di difetti nella merce consegnata dal fornitore.
- 9.12. In deroga alla disposizione di cui sopra, il termine di prescrizione per la violazione contrattuale dovuta a difetti materiali della merce consegnata dal fornitore inizia a decorrere due mesi dopo il momento in cui Interroll ha rimediato alle contestazioni (giustificate) del cliente nei confronti della stessa Interroll causate dal difetto, ma non più di cinque anni dopo la consegna da parte del fornitore.
- 10. Assicurazioni dei fornitori, REACH, RoHS, Codice di Condotta, procedura in caso di violazione degli obblighi a causa di inadempimento**
- 10.1. Il fornitore garantisce che tutte le forniture/servizi sono a regola d'arte, conformi alle norme nazionali legali pertinenti, nonché alle disposizioni e alle linee guida emanate dalle autorità pubbliche, dalle associazioni di assicurazione della responsabilità civile dei datori di lavoro e dalle associazioni professionali di categoria nei mercati di vendita interessati. Il fornitore è responsabile della compatibilità ambientale dei prodotti e dei materiali di imballaggio forniti. Nella misura in cui sia necessario discostarsi da queste norme in singoli casi, il fornitore è tenuto ad ottenere il consenso scritto da parte di Interroll. Altri obblighi derivanti da contratti di acquisto o contratti di lavoro, comprese le garanzie per la natura dei prodotti forniti o dei lavori, restano impregiudicati anche a seguito di tale consenso.
- 10.2. In particolare, il fornitore si impegna, per tutte le sostanze, i preparati e i prodotti (merci) forniti, a rispettare le disposizioni del regolamento (CE) n. 1907/2006 del 18 dicembre 2006 (regolamento REACH) e i requisiti e le misure derivanti dalla direttiva 2011/65/UE ("RoHS").
- 10.3. In aggiunta a quanto sopra, il fornitore si impegna a rispettare il Codice di Condotta Interroll, che può essere consultato al seguente link o che può essere inviato al fornitore su richiesta: <https://www.interroll.com/investor-relations/corporate-governance>.
- 10.4. La fornitura comprende, senza costi aggiuntivi, le specifiche del prodotto e/o la documentazione tecnica, i certificati di conformità, nonché i documenti necessari per l'utilizzo delle forniture, le istruzioni per l'uso e i certificati sia in tedesco che in inglese, nonché in lingua del cliente finale in

Condizioni generali di acquisto il Gruppo Interroll



- conformità all'ordine di Interroll e ai requisiti di legge per l'identificazione e la marcatura di parti, merci e/o imballaggi.
- 10.5. Se i prodotti da consegnare, il lavoro da eseguire o il servizio reso non sono conformi a una data garanzia o a una qualità promessa, il fornitore è responsabile di tutti i danni risultanti, compresi i danni indiretti.
- 10.6. Qualora Interroll abbia diritto al risarcimento dei danni per difetti materiali, in caso di evizione o per il recesso dal contratto, essa ha altresì diritto a richiedere al fornitore il pagamento di una somma forfettaria pari al 10% dell'importo netto dell'ordine. Non sono escluse richieste di risarcimento danni supplementari. Il fornitore ha il diritto di dimostrare che i danni subiti a causa di difetti o in caso di evizione non sussistono, rispettivamente sono notevolmente inferiori alla somma forfettaria richiesta da Interroll.
- ### 11. Controllo delle esportazioni e dati sul commercio estero
- 11.1. Il fornitore è consapevole del fatto che l'esportazione di determinati beni da parte di Interroll, ad esempio a causa del tipo di fornitura, dell'utilizzo previsto o della destinazione finale, può richiedere l'ottenimento di specifiche autorizzazioni. Il fornitore deve quindi rispettare tutte le leggi e regolamentazioni nazionali e internazionali, doganali e del commercio estero per tutte le forniture spedite all'estero o i servizi effettuati all'estero. Il fornitore deve inoltre ottenere tutte le autorizzazioni e i certificati necessari per l'esportazione, a meno che la legge applicabile sul commercio estero non richieda a Interroll, rispettivamente a terzi e non al fornitore di richiedere tale documentazione per esportazione.
- 11.2. Il fornitore è tenuto ad informare Interroll per iscritto il più presto possibile, prima della prevista spedizione dei beni da consegnare o dell'esecuzione dei servizi, in merito a tutte le informazioni e dati richiesti in conformità con la legge sul commercio estero applicabile in materia di importazione/esportazione, nonché nel caso in cui i servizi o gli oggetti da consegnare vengano ulteriormente elaborati e riesportati. Il fornitore è inoltre obbligato a comunicare a Interroll le seguenti informazioni per ogni singolo articolo/servizio:
- a) "Export Control Classifications Number" in conformità con la "U.S. Commerce Control List" (ECCN), a condizione che i beni da consegnare siano soggetti alle "U.S. Export Administration Regulations";
 - b) tutti i numeri della lista di esportazione applicabili;
 - c) il numero statistico delle merci secondo l'attuale classificazione delle merci secondo le statistiche del commercio estero e il codice SA ("sistema armonizzato");
 - d) il paese d'origine (origine non preferenziale) e il trasferimento dei relativi certificati d'origine;
 - e) se in linea di principio i prodotti forniti siano o meno adatti all'applicazione nei settori delle armi, del nucleare o dell'industria legata alle armi;
- f) su richiesta di Interroll, i dati relativi al controllo delle esportazioni e al commercio estero, ovvero la dichiarazione di origine preferenziale del fornitore (per i fornitori europei) o il certificato di preferenza (per le forniture non europee).
- 11.3. In caso di un cambiamento di origine delle forniture, o di una modifica delle forniture o delle proprietà dei servizi, o di una modifica della legge applicabile sul commercio estero, il fornitore deve informarci per iscritto il più presto possibile prima della data di consegna prevista in merito ai dati aggiornati sul controllo delle esportazioni e sul commercio estero.
- 11.4. Il fornitore si farà carico di tutti i costi giustificati relativi a spese e danni (inclusi i costi interni di procedura e amministrazione) causati da un errore o da una mancanza di controllo delle esportazioni e dei dati relativi al commercio estero. Il fornitore è pertanto tenuto a esonerarci da ogni eventuale danno dovuto ad una violazione colpevole degli obblighi di cui ai numeri da 11.1 a 11.3. L'entità dei danni da risarcire comprende tutte le spese ritenute adeguate e necessarie sostenute o che verranno sostenute. Sono comprese in particolare tutte le spese legali, nonché tutte le eventuali multe o sanzioni amministrative imposte dalle autorità.
- ### 12. Responsabilità civile per il prodotto, esenzione dalla responsabilità civile, assicurazione di responsabilità civile verso terzi
- 12.1. Nella misura in cui il fornitore è responsabile per il danno da prodotti anche nel rapporto esterno con un terzo oltre a Interroll, egli è obbligato - se non diversamente concordato per iscritto - a tenere Interroll indenne da ogni richiesta di risarcimento danni da parte di terzi al momento della prima richiesta, qualora la causa del danno rientri nella sfera di controllo e nell'organizzazione del fornitore. L'obbligo del Fornitore di risarcire Interroll comprende, oltre al risarcimento dei danni a terzi, le spese legali, i costi per la procedura di richiamo, i costi di ispezione, i costi di sostituzione, nonché le ragionevoli spese amministrative e di altro tipo da noi sostenute per la gestione del danno.
- 12.2. In relazione alla responsabilità per danni ai sensi della clausola 12.1, il fornitore è inoltre obbligato a rimborsare le spese derivanti da, o in relazione a, una procedura di richiamo da parte nostra. Ciò vale in particolare per le procedure di richiamo nell'ambito della legge sulla sicurezza dei prodotti. Ove possibile e ragionevole, Interroll informerà il fornitore del contenuto e della portata delle misure di richiamo da intraprendere e gli darà la possibilità di esprimersi. Restano impregiudicati per Interroll gli altri diritti previsti dalla legge.
- 12.3. Al fornitore è fatto obbligo di stipulare un'assicurazione di responsabilità civile per danno da prodotti, per le procedure di richiamo in relazione al prodotto, nonché un'assicurazione di responsabilità civile d'azienda con una copertura minima di 5 milioni di euro per ogni sinistro e indipendentemente da precedenti richieste di risarcimento danni durante il periodo assicurato, con un broker assicurativo di buona reputazione, con sede o filiale in Germania. In particolare, queste polizze assicurative



devono coprire anche i costi di smontaggio e installazione, nonché le operazioni di ispezione e smistamento fino a concorrenza del suddetto importo. Il fornitore deve mantenere questa copertura assicurativa per tutta la durata del contratto e per un ulteriore periodo di 6 mesi dopo la scadenza del periodo di garanzia concordato e fornire la prova di questa copertura trasmettendo a Interroll le copie della polizza assicurativa. Lo stesso vale per la prova che tutte le rate di pagamento dell'assicurazione sono state pagate per tempo. Una copertura assicurativa assente, rispettivamente insufficiente può essere considerata da Interroll come motivo sufficiente per rescindere il contratto a causa di una grave negligenza.

13. Diritti di proprietà industriale di terzi

- 13.1. Il fornitore è tenuto a garantire che in relazione alla consegna o alla prestazione del fornitore non vengano violati diritti di terzi.
- 13.2. In caso di azione legale per violazione dei diritti di proprietà industriale contro Interroll da parte di terzi, dopo la prima richiesta scritta il fornitore è tenuto a risarcire Interroll per tali rivendicazioni. Interroll non è autorizzata a stipulare accordi con terzi - in particolare a perfezionare una transazione - senza il consenso del fornitore.
- 13.3. L'obbligo di risarcimento del fornitore vale per tutte le spese necessariamente sostenute da Interroll a causa o in relazione alle richieste di risarcimento avanzate da terzi. Ciò vale in particolare per le spese legali e le spese amministrative, nonché per tutti i costi sostenuti al fine di ottenere la necessaria sostituzione.
- 13.4. Se la vendita e/o l'utilizzo dell'oggetto della fornitura o del risultato del lavoro sono vietati a Interroll, rispettivamente da Interroll, il fornitore, a discrezione di Interroll e a sue spese, deve procurarsi il diritto di utilizzo per Interroll oppure modificare l'oggetto della fornitura o il risultato del lavoro in consultazione con Interroll in modo tale da non pregiudicare il diritto di proprietà violato.
- 13.5. Il termine di prescrizione per le rivendicazioni ai sensi delle clausole da 13.1 a 13.4 è di 10 anni a partire dalla conclusione del contratto.

14. Documentazione e confidenzialità, protezione del know-how

- 14.1. Tutte le informazioni commerciali o tecniche, così come i dati di qualsiasi tipo messi a disposizione da Interroll, incluse le caratteristiche contenute in articoli, documenti o dati forniti e qualsiasi altro know-how, rispettivamente esperienza - di seguito collettivamente denominati "informazioni" - saranno trattati in modo confidenziale dal fornitore nei rapporti con terzi fintanto che e nella misura in cui non sia dimostrato che queste stesse informazioni siano di dominio pubblico. Le informazioni possono essere messe a disposizione solo di quelle persone che all'interno dell'azienda devono essere in grado di utilizzarle allo scopo di effettuare la consegna a Interroll e che hanno parimenti assunto l'impegno scritto di mantenere la riservatezza. Interroll mantiene il diritto di proprietà esclusiva per tutte le informazioni.

- 14.2. Le informazioni non possono essere duplicate o utilizzate per scopi commerciali diversi dalle consegne o dai servizi per Interroll senza il consenso scritto. Tale consenso scritto da parte di Interroll è richiesto anche nel caso in cui il fornitore desideri utilizzare il nome, il logo o qualsiasi altro marchio di Interroll per scopi pubblicitari durante il rapporto contrattuale.

Il summenzionato accordo relativo alla riservatezza e all'utilizzo delle informazioni resterà valido anche dopo la cessazione del rapporto di fornitura, e meglio fino a quando le informazioni o le caratteristiche in questione non diventeranno di dominio pubblico.

- 14.3. Su richiesta di Interroll tutte le informazioni o i dati ottenuti (incluse copie o registrazioni) così come gli articoli forniti in prestito saranno immediatamente e integralmente restituiti, rispettivamente verranno distrutti e la loro distruzione sarà confermata a Interroll per iscritto.
- 14.4. Interroll si riserva tutti i diritti sulle informazioni e i dati (incluso il diritto d'autore e il diritto di utilizzare i diritti di proprietà industriale, come brevetti, disegni industriali, protezione dei diritti di proprietà, ecc.). Se questi sono stati messi a disposizione di Interroll da terzi, tale riserva di diritti si applica anche a favore di terzi.
- 14.5. Gli articoli prodotti secondo i documenti predisposti da Interroll oppure secondo le informazioni riservate in possesso di Interroll, non saranno utilizzati dal fornitore, né offerti o resi disponibili a terzi, a meno che le informazioni da specificare siano divenute di dominio pubblico o corrispondano al livello della tecnica.
- 14.6. Disegni, bozze, ecc. che il fornitore ha preparato sulla base delle informazioni specifiche fornite da Interroll diventeranno di proprietà illimitata di Interroll senza alcun compenso aggiuntivo per il fornitore. Eventuali dichiarazioni contrarie da parte del fornitore, ad esempio in merito a documenti a noi consegnati, non sono vincolanti.

15. Regole di sicurezza

- 15.1. Per le sue forniture o servizi il Fornitore deve rispettare le norme di sicurezza applicabili e i parametri o i valori limite corrispondenti alle regole dell'arte, rispettivamente oltre lo le regole dell'arte se così concordato.
- 15.2. Il fornitore si impegna ad utilizzare esclusivamente materiali conformi ai requisiti di sicurezza e alle norme legali vigenti. Ciò vale anche per le norme a tutela dell'ambiente. L'obbligo comprende tutte le norme valide nella sede di attività principale dell'acquirente nello stato in cui la fornitura deve essere perfezionata. Inoltre, sono comprese tutte le normative valide nel paese di produzione e - se diverse - quelle dei paesi di acquisto notificate al fornitore al momento dell'ordine.
- 15.3. Qualora i prodotti del fornitore non soddisfino i requisiti imposti nella clausola 15.1, Interroll ha il diritto di rescindere il contratto. Restano impregiudicate ulteriori richieste di risarcimento danni.
- 15.4. Nel caso in cui vengano pianificate delle modifiche alle forniture, rispettivamente ai servizi, queste devono essere

comunicate a Interroll per iscritto. Esse richiedono inoltre il previo consenso scritto di Interroll.

16. Sistema di gestione della qualità, audit

16.1. In conformità con i beni e i servizi forniti, il fornitore deve dare prova comprensibile e giustificabile del rispetto di un sistema di gestione della qualità (come ad esempio la ISO 9000 e seguenti) e di un sistema di gestione ambientale (come ad esempio la ISO 14001).

16.2. Interroll ha diritto di effettuare un proprio audit del fornitore, rispettivamente di far eseguire un audit da un esperto a sua scelta. Tale audit comprende l'ispezione dell'azienda del fornitore, così come del sistema di garanzia della qualità, con successiva valutazione. I risultati che ne derivano saranno utilizzati da Interroll come base per l'effettuazione di ordini successivi e per una valutazione interna dell'azienda.

17. Responsabilità di Interroll, esclusione e limitazione della responsabilità

17.1. Interroll è responsabile, conformemente alle vigenti norme legali, della violazione intenzionale o per grave negligenza dei propri doveri e delle violazioni intenzionali o per grave negligenza dei suoi rappresentanti legali o ausiliari. Interroll è inoltre responsabile, conformemente alle vigenti norme legali, della violazione materiale degli obblighi contrattuali per qualsiasi colpa e in caso di impossibilità legittima, nonché in caso di lesioni alla vita, all'integrità della persona e alla salute per qualsiasi colpa anche da parte dei rappresentanti legali o degli ausiliari e in tutti gli altri casi di responsabilità derivanti dalla legge.

17.2. In casi differenti da quelli indicati al punto 17.1, Interroll risponde anche, conformemente alle vigenti norme legali, della violazione colposa dei propri doveri senza tener conto della natura giuridica delle pretese avanzate nei suoi confronti, nonché delle richieste di risarcimento danni avanzate nei suoi confronti ai sensi del rapporto contrattuale in essere, ad esclusione della lieve negligenza.

17.3. In caso di responsabilità di Interroll ai sensi del punto 17.2 e in caso di responsabilità senza colpa, in particolare in caso di impossibilità iniziale e di evizione, così come in caso di violazione di un obbligo contrattuale, rispondiamo solo dei danni tipici e prevedibili, a meno che a Interroll, rispettivamente a uno dei suoi dirigenti o ausiliari, non venga contestata una violazione intenzionale o per grave negligenza.

17.4. È esclusa ogni ulteriore responsabilità per danni differenti da quelli previsti nei paragrafi precedenti, indipendentemente dalla natura giuridica della rivendicazione. Ciò vale in particolare per le richieste di risarcimento danni derivanti da culpa in contraendo, da altre violazioni dei doveri oppure da richieste di risarcimento per danni materiali.

17.5. L'esclusione, rispettivamente la limitazione della responsabilità secondo i numeri da 17.1 a 17.4 si applica nella stessa misura a beneficio di dipendenti e collaboratori esecutivi e non esecutivi e di altri ausiliari, nonché dei subfornitori di Interroll.

17.6. Le richieste di risarcimento per danni derivanti dal rapporto contrattuale in essere da parte del fornitore possono essere fatte valere solo entro un termine di un anno dall'inizio del rapporto contrattuale.

17.7. Le disposizioni della presente clausola non comportano l'inversione dell'onere della prova.

18. Pezzi di ricambio

18.1. Il fornitore conserverà uno stock di pezzi di ricambio per gli articoli consegnati per un periodo di almeno 10 anni dalla consegna.

18.2. Qualora il fornitore dovesse decidere di interrompere la produzione di pezzi di ricambio per gli articoli che vengono consegnati a Interroll, egli deve informare immediatamente Interroll di questa decisione. Quest'ultima deve, con riserva del paragrafo 1 - essere notificata almeno un anno prima della fine effettiva della produzione.

19. Foro, diritto applicabile e disposizioni finali

19.1. Qualsiasi contratto di fornitura (includere le presenti condizioni generali), anche per quanto riguarda la sua interpretazione, è regolato in conformità con le leggi dello Stato (rispettivamente regione o provincia) della sede di attività principale dell'acquirente in cui la fornitura deve essere perfezionata. È fatta eccezione per quanto riguarda la clausola 9.8 delle presenti condizioni generali. È esclusa l'applicazione della Convenzione delle Nazioni Unite per la vendita internazionale di merci (CISG).

19.2. Le parti convengono che per la risoluzione di qualsiasi vertenza avviata in relazione a un contratto di fornitura il foro competente è quello dello Stato (rispettivamente regione o provincia) della sede di attività principale dell'acquirente in cui la fornitura deve essere perfezionata. Il presente accordo di scelta del foro competente non si applica per le richieste di risarcimento danni ai sensi di altri contratti o di altre leggi antitrust. Le parti rinunciano consensualmente al diritto ad un processo con giuria.

19.3. Nel caso in cui un terzo presenti una richiesta di risarcimento contro l'acquirente o una delle sue consociate per danni alla persona e/o alla proprietà ("Responsabilità per il prodotto"), rispettivamente per violazione dei diritti di proprietà industriale a causa di un difetto del prodotto, l'acquirente può, a sua discrezione, prendere le misure procedurali necessarie nella giurisdizione competente per far valere eventuali richieste di risarcimento o di regresso contro il venditore. In tal caso, i diritti e gli obblighi delle parti sono disciplinati esclusivamente dalla legge applicabile nel foro competente.

19.4. In generale, il luogo di adempimento è quello in cui si trovano i beni e specificato per iscritto da Interroll, altrimenti è quello dello Stato (rispettivamente regione o provincia) della sede di attività principale dell'acquirente in cui la fornitura deve essere perfezionata. Il luogo di adempimento per i pagamenti a noi è quello dello Stato (rispettivamente regione o provincia) della sede di attività principale dell'acquirente in cui la fornitura deve essere perfezionata.